

## L'ANALISI

**Giusella Finocchiaro  
Oreste Pollicino**

## Fattispecie da definire con maggiore precisione

**È** stato finalmente trasmesso alle Camere lo schema di decreto elaborato dalla Presidenza del consiglio sulla base della proposta ricevuta dalla Commissione incaricata di adeguare la normativa italiana a quella europea. Tempi molto lunghi, anche per la situazione politica che non ha inserito certamente una normativa apparentemente di tipo tecnico, come quella sul Gdpr, fra le priorità.

Cosa è cambiato nello schema? Il contenitore e le norme penali. Mentre il contenuto è fondamentalmente rimasto il medesimo, salvo alcuni aggiustamenti, in parte condivisibili.

Con riguardo alla tecnica normativa, è stato scelto di inserire le modifiche apportate dal decreto nel Codice per la protezione dei dati personali, le cui disposizioni sono però perlopiù abrogate e di cui molte altre sono modificate. Ne risulta un testo di inutile complessità, che non apporta alcuna tutela sostanziale in più per il diritto alla protezione dei dati personali. La semplificazione è abbandonata e la leggibilità certamente ne risente.

La nuova tecnica normativa sembra sia stata motivata dal

timore del rischio di un eccesso di delega se si fosse confermato l'approccio della Commissione di abrogare il codice. Il problema dell'eccesso di delega sembra essere stato amplificato rispetto alla sua reale portata. A differenza di numerosi casi in cui la legge delega fornisce dei principi e criteri direttivi dettagliati andando ad individuare questioni specifiche, in questo caso, si è di fronte ad espressioni di maggior respiro finalizzate più ad un riordino, anzi, ad un adeguamento della disciplina esistente rispetto alla nuova legislazione europea piuttosto che ad interventi di chirurgia legislativa. C'era dunque l'esi-

### COMPLESSITÀ NON EVITATA

**La scelta di modificare il codice senza sostituirlo va a scapito della leggibilità delle nuove norme**

genza di dare piena applicazione ad una fonte di diritto dell'Unione europea che la Corte costituzionale, già dagli anni Settanta, ha riconosciuto prevalente sul diritto interno. In questi casi la Consulta è assai prudente nella identificazione di possibili vizi di costituzionalità.

L'impressione è, in altre parole, che l'adeguamento a cui mirava la legge delega sarebbe potuto passare, senza troppi problemi di possibile conformità costituzionale dello schema di decreto e un risultato di maggiore chiarezza e leggibilità dello stesso, anche per la scelta dell'abrogazione fatta dalla Commissione.

Sono state ampiamente ri-

viste le disposizioni penali presenti nel Codice per la protezione dei dati personali e sono stati creati due nuovi reati, concernenti la cessione di rilevanti quantità di dati e l'acquisizione fraudolenta di dati. La formulazione delle nuove fattispecie di reato va ora verificata con la massima attenzione. Il principio di tassatività in materia penale non è solo tutelato dalla nostra Costituzione, ma anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Trattandosi di materia in cui gli Stati membri hanno un margine di discrezionalità, sono comunque rilevanti i vincoli provenienti dal diritto dell'Unione, poiché si sta dando attuazione ad un regolamento comunitario. Ancora, la versione dello schema di decreto inviato alle Camere non ha tenuto in considerazione, a differenza di quanto faceva il testo licenziato dalla Commissione, della giurisprudenza della stessa Corte in tema di raccolta e conservazione di dati personali per finalità di sicurezza e di prevenzione di gravi reati.

Il bilanciamento tra sicurezza e privacy che emerge dal testo finale non sembra perfettamente in linea con il principio di proporzionalità delle restrizioni alla tutela dei dati personali su cui ha sempre insistito la Corte di giustizia.

In sintesi, uno schema di decreto che crea un raccordo fra la normativa italiana e quella europea ed effettua una verifica di compatibilità che contribuisce a creare una maggiore certezza del diritto. Ma su alcune scelte si sarebbe potuto avere più coraggio.

